

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla Commissione II) (*Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni*) .....

3

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

*Mercoledì 20 settembre 2017. – Presidenza del presidente Tancredi TURCO.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.**

**C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.**

(Parere alla Commissione II).

*(Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marcello TAGLIALATELA, *relatore*, dopo aver illustrato il contenuto del provvedimento in titolo, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione, esaminata la proposta di legge in titolo, limitatamente alle parti modificate dal Senato;

ricordato che sul medesimo provvedimento il Comitato si è già espresso, in prima lettura, in data 4 novembre 2015;

rilevato che, sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto, la proposta di legge presenta, anche a seguito delle modificazioni intervenute nel corso dell'esame parlamentare, un contenuto organico ed omogeneo;

rammentato che, con riferimento alla formulazione delle norme di delega, contenute all'articolo 34, in materia di tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate, la brevità del termine per l'esercizio della delega (4 mesi) si giustificava – nel testo esaminato in prima lettura dal Comitato per la legislazione – in ragione dell'assenza di gravami procedurali;

constatato che durante il successivo esame alla Camera è stato introdotto sia lo scorrimento di sessanta giorni del termine per l'esercizio della delega, sia un doppio parere parlamentare e che il Senato non è

intervenuto su tali aspetti temporali e procedurali ma ha soppresso 7 principi e criteri direttivi di delega;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del

Regolamento, non vi sia nulla da osservare.»

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 14.10.**